



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.miramare.beniculturali.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di n. 50 taniche da 5 litri cadauna di gel idroalcolico igienizzante mani; n. 30 confezioni di spray igienizzante da 500 ml ciascuna; n. 200 mascherine FFP2; n. 17 tipologie di articoli per il rifornimento della cassetta sanitaria di sicurezza.

Importo complessivo: pari a € 1927,40 (millenovecentoventisette/40) oltre ad IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

Smart CIG: Z7032D2AF5

Termine per la consegna della fornitura: 1 settimana dalla accettazione del fornitore

Approvazione Ufficio contabilità: 24 agosto 2021

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e da ultimo fino al 31 dicembre 2021 con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DMT n. 201098 del 19 ottobre 2020 “Assegnazione fondi in termini di competenza e cassa, ai sensi

dell'articolo 28, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m. per la realizzazione di interventi relativi alla gestione dell'attuale fase emergenziale epidemiologica da COVID-19 - esercizio finanziario 2020”;

VISTA la circolare n. 61 del 30/11/2020 del Segretariato Generale del Ministero per le Attività e i Beni Culturali e per il Turismo recante “Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 – approvvigionamento dispositivi di protezione individuale” nella quale – in considerazione del DMT soprariachiamto e, avendo appurato che la Protezione civile è impegnata nelle attività di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica e pertanto impossibilitata a consegnare le mascherine per il personale di servizio degli istituti centrali e periferici del MIC - si invitano i Direttori degli istituti ad avviare le procedure utili all'approvvigionamento diretto dei DPI sulla base delle relative esigenze e fabbisogni;

CONSIDERATA pertanto la necessità di mantenere costante la dotazione di strumenti di prevenzione da contagio da COVID-19 da rendere disponibili sia all'utenza del Museo che al personale interno degli uffici e della vigilanza;

VALUTATA pertanto la necessità e l'urgenza del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di acquistare ulteriori stumenti di prevenzione da contagio da COVID-19 ed in particolare confezioni di spray igienizzante per superfici e quantità adeguate di gel idroalcolico igienizzante per mani secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020 allegate all'Ordinanza Contigibile ed Urgente n. 16/PC che, nella sezione dedicata ai Musei, Archivi e Biblioteche, prevedono che “in tutti i locali si deve mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani”;

VALUTATA altresì la necessità di dotarsi di n. 200 mascherine FFP2 per la gestione di eventuali casi di positività dei dipendenti e/o dei visitatori riscontrati in esito ai controlli della temperatura corporea predisposti all'ingresso dell'Museo;

VALUTATA parimenti l'opportunità di rifornire la cassetta sanitaria di sicurezza di tutti gli articoli previsti per legge come previsto dal D.M. n. 388 del 15/07/03 e dal Testo Unico per la sicurezza di cui al D.lgs 81/2008;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro”, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RITENUTO di procedere all’acquisto della fornitura in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che l'importo complessivo di cui al presente affidamento non supera la soglia prevista dalla legge di € 5.000,00, pertanto comportando la non obbligatorietà di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici succitati;

VALUTATA l'offerta economica ricevuta dalla Farmacia "Alla Maddalena" del Dott. Catania - con sede legale in Via dell'Istria, 33, Trieste (TS), Tel 040638454, email: farmaciamaddalena@virgilio.it, C.F.: CTNNDR84M15E098N, registrata con prot. 2348 del 19 agosto 2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VALUTATA altresì l'offerta registrata con prot. 2383 del 24/08/2021 ricevuta dalla Farmacia "Sponza" della Dott.ssa M.T. Cadore & C. SNC - con sede legale in Via Stock 9, 34135 Trieste (TS), Tel 040414304, P.iva 01288640327, Pec: farmaciasponza@pec.it; email: farmacia.sponza@gmail.com;

CONSIDERATO che le altre due farmacie interpellate non hanno fornito alcun riscontro attraverso invio di formale preventivo;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dalla farmacia "Alla Maddalena" risulta meglio rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità della fornitura richiesta;

INDIVIDUATO pertanto il soggetto esterno a cui affidare la fornitura di cui si necessita nella farmacia "Alla Maddalena" del Dott. Catania - con sede legale in Via dell'Istria, 33, Trieste (TS), Tel 040638454, email: farmaciamaddalena@virgilio.it, C.F.: CTNNDR84M15E098N;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà dello Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_27802685, registrato al protocollo del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare n. 2382 del 24/08/2021;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente alla farmacia "Alla Maddalena" del Dott. Catania - con sede legale in Via dell'Istria, 33, Trieste (TS), Tel 040638454, email: farmaciamaddalena@virgilio.it, C.F.: CTNNDR84M15E098N la fornitura dei seguenti dispositivi di protezione da contagio da Covid-19:
 - **n. 50** lattine di gel idroalcolico da 5 litri ciascuna;
 - **n. 30** confezioni di spray igienizzante per le superfici da 500 ml ciascuno;

- **n. 200** mascherine FFP2 certificate CE;
3. di affidare alla stessa Farmacia “Alla Maddalena” la fornitura dei seguenti articoli per il rifornimento della cassetta di sicurezza:
- **n. 30** guanti sterili monouso;
 - **n. 4** flacone soluzione iodopovidene 10% (1 litro);
 - **n. 15** flaconi soluzione fisiologica da 500 ml;
 - **n. 10** compresse garza st. 10x10 buste single;
 - **n. 6** compresse garza sterile 18x40 buste single;
 - **n. 8** teli sterili monouso n.8;
 - **n. 4** pinzette da medicazione sterili monouso;
 - **n. 10** confezione di rete elastica misura media;
 - **n. 5** confezione cotone idrofilo;
 - **n. 15** confezione di cerotti varie misure;
 - **n. 10** rotoli di cerotto cm 2,5;
 - **n. 4** paio di forbici;
 - **n. 10** lacci emostatici;
 - **n.10** ghiaccio pronto uso;
 - **n. 4** sacchetti monouso raccolta rifiuti sanitari;
 - **n. 1** termometro digitale infrarossi;
 - **n. 1** borsa ghiaccio;
4. Tali interventi sono descritti nell’offerta, prot. 2348 del 19 agosto 2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Andreina Contessa (andreina.contessa@beniculturali.it) coadiuvata l’ausilio dal funzionario amministrativo Italo Battagliese (italo.battagliese@beniculturali.it);
6. di impegnare l’importo di € **2314,03 (Euro duemilatrecentoquattordici/03)** IVA e oneri previdenziali inclusi, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell’Ente **n. 1.1.3.045 “Medicinali e materiale sanitario”**;
7. di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
10. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
11. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
12. che ai sensi dell'art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
13. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.